

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINNECI UGO

Seduta del 16/05/2019

FATTO

Titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri stipulato il 16/05/2006, parte ricorrente riferisce di avere scoperto – in seguito alla richiesta di un conteggio estintivo - che, per effetto della applicazione dell'art. 7 del contratto, oltre al capitale residuo di € 67.322,94, sarebbe dovuta, a titolo di rivalutazione, l'ulteriore somma pari a Euro 32.260,35. Chiede pertanto al Collegio di accertare l'illegittimità e/o abusività e/o nullità e/o inefficacia dell'art. 7 del contratto di mutuo, e per l'effetto di condannare l'intermediario convenuto a ricalcolare quanto dovuto ai fini della estinzione anticipata del prestito, nonché a rielaborare il piano di ammortamento, sostituendo al tasso di interessi indicizzato in Franchi svizzeri quello legalmente applicabile.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo *inter alia* la piena legittimità del meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 7 del contratto, in quanto suscettibile di concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente.

DIRITTO

Nell'affrontare la controversia in esame, occorre premettere che l'oggetto della controversia attiene alla legittimità della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del Contratto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che sancisce il meccanismo della doppia conversione nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, prevedendo che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso.

Ciò posto, è da ritenere che la clausola in esame non esponga in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, limitandosi a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in Franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale" e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non indicando affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa), nonché e soprattutto quale impatto concreto il regime di doppia conversione venga a determinare sul capitale a debito (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 4135/2015; 5874/2015; Collegio Milano, decisione n. 21369/2018; Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 settembre 2018, causa C-51/17).

Deve peraltro rilevarsi che l'accertata nullità dell'art. 7 non travolga l'intero contratto, ma imponga al giudice unicamente di epurare il dato contrattuale dalla clausola contemplante il meccanismo della doppia conversione.

In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pertanto pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare però la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie in parte ai sensi di cui motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA